

-1-

Adunanza del 17 gennaio 1914

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Clerici, Guerra, Piretti, Rasmanni e Verardo, il Direttore Generale Corci ed i Sindaci Raimondi e Barcati.

1. Comunicazione di deliberazioni del Comitato Permanente.

Invitato dal Presidente, il Consigliere Rasmanni, segretario del Consiglio dà lettura delle seguenti deliberazioni prese dal Comitato Permanente nell'adunanza del 17 gennaio:

a) Riassicurazioni

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale, ricordate le precedenti deliberazioni proprie, e quella 7 novembre u. s. del Consiglio di Amministrazione che autorizzava, nei limiti di un semplice scambio di rischi, la riassicurazione presso solide imprese straniere della eccedenza dei rischi di maggiore entità assunti dallo Istituto Nazionale;

Preso atto che, fra le varie Società estere interpellate dal Direttore Generale, alcune hanno già aderite in massima alla proposta, in attesa delle den-

deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, e per una di esse la Société Suisse de réassurances, - il Direttore sig. Simon ha convenuto nel ritenere opportuno di avviare le intese con preliminari trattative verbali, ed all'uopo sarà egli stesso a Roma fra pochi giorni;

Accogliendo la raccomandazione del Presidente che in queste trattative converga procedere d'intesa col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, anche in vista della connessione che esse hanno col problema più generale degli accordi di riassicurazione attiva e passiva per la cui soluzione sono ancora da definire col Governo le incertezze e le questioni di carattere giuridico e politico alle quali esso dà luogo;

Il Comitato ha deliberato che nelle trattative onde trattasi il Direttore Generale medesimo sia assistito da quei membri del Consiglio di Amministrazione che già ebbero ad occuparsi di riassicurazioni con Società estere, e cioè il Vice-Presidente Magaldi ed i Consiglieri Anacleto e Beneduce.

Il Consiglio prende atto.

b) Titoli in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Comitato ha dato mandato al Direttore Generale di fare nuove e vive insistenze presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio perché, essendo cessata ogni ragione temporanea di opportunità per mantenere il vincolo dei titoli provenienti dalle Società che hanno ceduto il portafoglio allo Istituto, e depositati presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, voglia senza ulteriore indugio disporre la cancellazione di esso vincolo, ed autorizzare il pagamento libero degli interessi dei titoli allo Istituto, per il loro impiego;

e ha deliberato che, frattanto, si provveda a mezzo della Cassa Depositi e Prestiti allo impiego degli interessi maturati il 1° gennaio corrente, mediante acquisto di titoli maggiormente redditizi, come ad esempio buoni del Tesoro quinquennali al 4%, ed anche buoni ordinarii a nove mesi del 4%.

Asf

Il Direttore Generale informa che per tale acquisto si è già provveduto.

Il Consiglio prende atto.

c) Svincolo parziale di cauzione

Il Comitato, sensi dell'art. 18, lett. a) del



Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali; sentito la relazione del Direttore Generale il quale recita la completa organizzazione della Agenzia di Casanzano;

ha autorizzato lo vincolo di metà della cauzione prestata dal titolare di essa a garanzia della organizzazione della produzione e della amministrazione del portafoglio.

Il Consiglio prende atto.

2. Assicurazioni collettive.

Il Presidente informa che il Comitato Permanente, nella adunanza del 14 gennaio, ha anche deliberato di proporre al Consiglio l'approvazione del progetto di assicurazione collettiva concordato per il personale dipendente dalle quattro società di navigazione, "Sea Veloce", "Il Lloyd Italiano", "l'Alba", e la "Navigazione Generale Italiana".

Invita il Consigliere Beneduce a dare su tale progetto qualche ragguaglio.

Il Consigliere Beneduce richiama l'attenzione del Consiglio sulla importanza di questo progetto, che riguarda i numerosi impiegati amministrativi e di

te maggiore delle quattro maggiori Compagnie di Navigazione Italiane, ed ha richieste lunghe e laboriose trattative coi rappresentanti della Società e della Cassa di previdenza del loro personale.

Il progetto consta: a) di un contratto, stabilito fra l'Istituto ed il Comitato della Cassa di previdenza, il quale disciplina gli obblighi rispettivi delle parti. Se l'Istituto si impegna ad assumere le assicurazioni, sia per il caso di morte sia per il caso di vita, che possono essere domandate dai singoli iscritti alla Cassa di previdenza, ed anche da altre persone, da indicarsi dal Comitato, che, pure non essendo iscritte alla Cassa di previdenza, facciano parte della amministrazione della Società. Gli stessi obblighi sono dello Istituto assunti verso gli iscritti alla Cassa di previdenza per le polizze che essi richiedessero oltre quella sottoscritta col concorso della Società. Il capitale assicurato su di una medesima testa non può però superare in nessun caso la somma complessiva di L.100.000. Da parte sua il Comitato garantisce il pagamento dei premi annuali, per un importo non inferiore al 6% degli stipendi; e gli impiegati a loro volta possono versare contributi volontari, non superiori al 6% dello stipendio.

dos

b) di una polizza tipo, la quale ha dovuto essere



variamente assumere forma speciale, data la particolare categoria degli assicurati.

Da quindi lettura dello "stabilito", e della polizza tipo, che qui di seguito si trascurano:

Schema di stabilito di assicurazione tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed il Comitato della Cassa di Previdenza per il Personale della Società (Navigazione Generale Italiana, Italia, Società di Navigazione a vapore, La Veloce, Navigazione Italiana a vapore, Lloyd Italiano, Società di Navigazione).

Tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con sede in Roma (che in appresso verrà anche indicato semplicemente l'Istituto) ed i Signori

quali membri del Comitato della Previdenza per il Personale della Società (Navigazione Generale Italiana, Italia Società di Navigazione a vapore, La Veloce, Navigazione italiana a vapore Lloyd Italiano Società di Navigazione), (che in appresso verrà anche indicato semplicemente il Comitato) autorizzati a quest'atto con il disposto dell'Art. 5 del Reg.

-7-

giudamento della Previdenza allegato alla presente, non
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
di detta Società nella seduta dell'.....
come da unito estratto in forma autentica, si conviene
quanto in appresso:

1°) L'Istituto Nazionale delle Assicurazio-
ni si obbliga di assumere le assicurazioni sia in
caso di morte che in caso di vita che possono venire
richieste individualmente da ognuno degli iscritti alla
Cassa di Previdenza, a mezzo di una speciale
polizza il cui testo sarà conforme in tutte le sue
condizioni generali, speciali e di tariffa alla poliz-
za tipo allegata al presente contratto e che ne co-
stituisce parte integrante.

Ogni polizza sarà emessa dall'Istituto in
doppio originale ed avrà effetto con la consegna del-
la stessa alla Società e col pagamento dell'impor-
to del primo premio e rata di esso.

2°) L'obbligo di cui al precedente articolo è as-
sunto dall'Istituto verso tutti coloro che trovaransi in-
scritti alla Cassa di Previdenza alla data del 1° luglio
1913 ed a coloro che si saranno iscritti fino al 31 dicem-
bre 1925, esclusi quelli dichiarati dall'Istituto non as-
sicurabili.

Entro il 31 dicembre 1924 la polizza tipo può

verrà denunciata da ognuna delle parti e le nuove condizioni che saranno allora concordate dovranno applicarsi solo alle polizze da emettersi dopo la suddetta data del 31 dicembre 1925.

Quando la denuncia non sia effettuata nel termine suddetto la polizza tipo resta rinnovata per altri cinque anni e analogamente avverrà di quinquennio in quinquennio quando una delle parti non si valga del diritto di denuncia un anno prima della scadenza di ogni quinquennio.

3°) L'Istituto si obbliga di concedere le stesse condizioni della polizza tipo in vigore ad altre persone, indicate dal Comitato, facenti parte dell'Amministrazione della Società, pur non essendo iscritte alla Casa di Previdenza.

Come pure uguale obbligo esso assume verso gli iscritti alla Casa di Previdenza per le polizze che essi richiedessero oltre quella sottoscritta con il concorso della Società (Navigazione Generale Italiana, Italia, Società di Navigazione a vapore, La Veloce, Navigazione Italiana a vapore, Lloyd Italiano, Società di Navigazione).

In ogni caso il capitale complessivamente assicurato su di una medesima testa non potrà superare le 100.000 lire.

Le polizze emesse in virtù del presente articolo saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà firmato esclusivamente dall'assicurato senza il concorso della predetta Società.

4.) Il Comitato garantisce all'Istituto il pagamento dei premi annuali per un importo non inferiore al 6% degli stipendi effettivamente corrisposti nell'anno al Personale iscritto alla Casa di Previdenza delle Società stesse, avente un'età non superiore ai 50 anni, con esclusione degli iscritti dichiarati dall'Istituto non assicurabili e di quelli per i quali eccezionalmente il Comitato a suo esclusivo giudizio accordasse l'onere dell'assicurazione. Tale eccezione non potrà essere accordata ad un numero di funzionari superiore al 5% del numero degli iscritti alla Casa di Previdenza ed assicurabili.

Det

S'intende che la garanzia per il personale di cui sopra è limitata al tempo in cui l'assicurato presta servizio presso la Società e viene a cessare quando l'assicurato per qualsivoglia motivo cessasse di far parte del personale della Società stessa.

5.) Le polizze iniziali emesse per il personale iscritte alla Casa di Previdenza alla data del 1° luglio 1913 potranno, a richiesta dell'assicurato, essere retrodatate per tutti gli effetti di polizza alla data del



1° gennaio 1913 e del 1° luglio 1912.

Pertanto ogni assicurazione successiva dovrà aver
in effetto o dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ciascun
anno.

Tipo della polizza di assicurazione

In base alla proposta di assicurazione, l'atto
di nascita, il certificato medico presentato dal sig.
..... facente parte all'atto della presente stipu-
lazione dell'Amministrazione della Società di
Navigazione in qualità
di il quale verrà in seguito indi-
cato semplicemente "l'assicurato"; tra la società di Navi-
gazione stessa, che in appresso sarà indicata con la
parola "la società" e l'assicurato da un lato e l'Istitu-
to Nazionale delle Assicurazioni (che in seguito
sarà indicato semplicemente "l'Istituto") dall'altro,
si conviene quanto segue:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con
sede in Roma, assicura alle condizioni di cui ap-
presso al sig. e agli aventi di-
ritto i capitali e le rendite risultanti dall'allegato
conto di assicurazione che fa parte integrante del pre-
sente contratto e nel quale vengono annotati i nomi

menti dei premi iniziali annui e di quelli unici fatti dagli interessati ai sensi dell'art. 8.

Questa polizza prende effetto dal giorno.....
..... e per le assicurazioni in caso di vita giunge a maturità il..... per le assicurazioni iscritte nella sezione prima del detto conto, ed il giorno..... per quelle iscritte nella sezione seconda.

Condizioni Generali

Art. 1°

I rapporti tra l'Istituto, l'assicurato e la Società sono regolati dalla polizza e dal conto di assicurazione.

Drj

La polizza non ha efficacia se non è sottoscritta dalle parti contraenti in duplice originale, uno dei quali deve essere consegnato alla Società firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto, e l'altro consegnato all'Istituto firmato dall'Assicurato e dalla Società.

Art. 2°

La presente polizza prevede alle seguenti assi-



curazioni:

- 1°) Assicurazioni di capitali in caso di morte
- 2°) Assicurazioni di capitali in caso di vita del
l'assicurato ad epoca prefissata e convertibili in rendita co-
me da opzione di cui all'art. 16.

Art. 3

Per le assicurazioni iniziali ed in genere per ogni aumento di assicurazione è necessaria la richie-
sta in apposito modulo di proposta fornito dall'I-
stituto: per le assicurazioni in caso di morte l'assi-
curando sarà altresì tenuto a sottoporsi a visita
medica di uno o più fiduciari dell'Istituto, per
la quale nulla sarà dovuto dall'assicurato. Tale vi-
sita non è richiesta quando l'assicurato a mezzo
di versamenti unici da effettuarsi inintermitten-
mente ad ogni anniversario del primo versamen-
to, assicuri con ognuno di essi un capitale non supe-
riore a quello assicurato con il versamento precedente
e in ogni caso non superiore alle L. 450.

Quando le proposte vengono accettate dall'I-
stituto l'Assicurato è tenuto al pagamento di al-
meno la prima annualità di premio se il contratto è
stipulato a premio annuo, e del premio unico se a premio
unico.

Art. 4^o

Il premio viene calcolato in base all'età raggiunta dall'assicurato alla data di ogni singolo versamento.

L'età si computa ad anni interi; le frazioni di anno eccedenti ed eguali a sei mesi si computano per un anno; quelle inferiori si trascurano.

Il premio può essere pagato per annualità intera, o frazionato in rate semestrali. Le scadenze rateali di premio sono indicate nel conto di assicurazione, all'atto dell'iscrizione del primo versamento. Con preavviso di trenta giorni il contraente può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita in polizza. Il premio rateale semestrale si ottiene moltiplicando il premio annuo per il fattore 0,57.

Art

Per contro l'Assicurato all'atto dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali rinuncia al pagamento della rata di premio non ancora scaduta che mancherà al completamento della annualità di premio in corso.

Art. 5^o

La Società si obbliga di versare annualmente all'Istituto per essere iscritto al conto di assicurazione

zione prima) un premio pari al 6% dello stipendio da essa corrisposto all'assicurato durante l'anno e soltanto che egli abbia compiuto l'età di anni 50.

L'assicurato poi ha facoltà sempre che faccia parte del personale della Società, di destinare annualmente al proprio conto di assicurazione (sezione seconda) le somme che egli desidera nei limiti del 6% dello stipendio annuo, salvi gli impegni precedentemente assunti in dipendenza di assicurazioni a premio annuo.

Art. 6°

I versamenti di cui all'articolo precedente, potranno, a scelta dell'assicurato, essere considerati come premi unici; sempre a norma dell'art. 3°, ed annui per una qualunque delle forme di assicurazione corrispondenti alle tariffe inserite qui appresso e cioè:

- a) Vita intera a premio unico
- b) Vita intera a premi temporanei
- c) Assicurazione temporanea in caso di morte
- d) Capitale differito a premio unico senza contra assicurazione
- e) Capitale differito a premio annuo senza

controassicurazione.

I capitali assicurati con le tariffe d) ed e) potranno essere convertiti alla scadenza in rendite vitalizie in base alla tabella di conversione allegata sotto la lettera f).

Art. 7°

I versamenti unici, che devono essere effettuati al principio di ogni anno di assicurazione e i premi iniziali annui sono iscritti direttamente dall'Istituto, e al netto della tassa governativa, al conto di assicurazione, nel quale vengono altresì iscritti, in base alle tariffe indicate, i capitali e le rendite corrispondenti.

Art

Art. 8°

Il conto di assicurazione sarà diviso in due sezioni denominate: Sezione 1° e sezione II°, e l'Istituto annoterà nell'una e nell'altra i singoli versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 5° la cui destinazione verrà designata all'Istituto dalla Società mediante comunicazione scritta che dovrà essere controfirmata dal Comitato della Cassa di Previdenza della Società e dall'assicurato.



Art. 9°

Il pagamento dei premi sia iniziali che successivi, fino alla concorrenza del 12% dello stipendio, e per tutto il tempo che l'assicurato si troverà al servizio della Società, sarà direttamente effettuato dalla Società alle singole scadenze, e, per le assicurazioni a premio unico, al principio di ogni anno di assicurazione. L'Istituto ne rilascerà quietanza alla Società.

Qualora l'assicurato non faccia più parte del personale della Società, egli sarà tenuto ad effettuare il versamento dei premi all'agenzia da designarsi dall'Istituto, o in mancanza dell'Agenzia alla sede dell'Istituto, direttamente e a sue spese, senza obbligo di preavviso. I premi potranno essere pagati anche a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1912 n.º 939.

Per opportuna conoscenza la Società dovrà indicare all'Istituto ogni assicurato che cessa di far parte del suo personale.

Art. 10°

Le rate di premio successive al primo pagamento, devono essere pagate alla scadenza indicata nel contratto.

di assicurazione o al più tardi entro 30 giorni da ta-
li scadenze.

Trascorso questo termine senza che il premio sia
stato pagato, l'assicurazione resta sospesa nei suoi ef-
fetti senza obbligo da parte dell'Istituto di costitu-
zione in mora, salvo quanto è disposto in appenso per
la riduzione di polizza.

Passato l'anzidetto termine di giorni 30, se nel con-
tratto non furono ancora pagate tre annualità in-
tere di premi, l'Istituto è vincolato da tutti gli obli-
ghi inerenti alla relativa assicurazione senza bisogno
di darne avviso al contraente.

Qualora invece per tale assicurazione siano
state pagate almeno tre annualità di premio, la
somma assicurata verrà di ufficio ridotta senza alcun
preavviso a norma dell'art. 14.

doj

Art. 11°

L'assicurazione sospesa o ridotta può essere rimessa
in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima
rata di premio insoluita, il contraente paghi gli arre-
trati e i relativi interessi alla ragione legale commer-
ciale. Per le assicurazioni in caso di morte l'Isti-
tuto ha il diritto di subordinare la riattivazione del
contratto al risultato di apposita visita medica?



Art. 12°

Quando per le assicurazioni a vita intera siano state pagate 3 intere annualità di premio, l'assicurato ha facoltà di chiedere per tutta o per parte della somma assicurata:

- a) il riscatto dell'assicurazione
- b) la conversione dell'assicurazione in un'altra liberata per una somma ridotta.

È consentito pure il riscatto dei capitali assicurati a vita intera con versamenti unici dopo trascorsi tre anni dal rispettivo versamento.

La riduzione e il riscatto della polizza vengono effettuati dall'Istituto a richiesta dell'assicurato, quando faccia ancora parte della Società, previa deliberazione del Comitato della Cassa di Previdenza da comunicarsi all'Istituto, nella quale sarà indicato in quali assicurazioni iscritte nelle due sezioni del conto, il riscatto o la riduzione devono intendersi richiesti.

Nel caso in cui l'assicurato abbia cessato di far parte della Società, e, contemporaneamente alla notificazione di cui all'art. 9°, la società potrà richiedere, anche senza il concorso dell'assicurato, (il quale ne dà sin d'ora il proprio consentimento) il riscatto a proprio favore delle assicurazioni iscritte anche

in entrambe le sezioni del conto di assicurazione; e
cio, previa analoga deliberazione del Comitato di Re-
videnza, da comunicarsi all'Istituto.

Quando la notifica di cui all'art. 9 sia stata fatta
senza riserva, s'intendera che la societa abbia rinunciato
ad esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente.

Art. 13^o

I valori di riscatto saranno determinati come segue:
Per le assicurazioni vita intera a premio annuo e
per le assicurazioni vita intera a premio unico, rispet-
tivamente nella misura dell'80 e del 75% della ri-
serva matematica che l'Istituto costituirà a nor-
ma della legge e del proprio Statuto.

Qualora il riscatto sia chiesto dall'assicurato che
abbia cessato, in seguito a licenziamento, di far parte
del personale della Società, sarà invece computata,
per le due forme di assicurazione sopra cennate, ri-
spettivamente la misura del 90% e dell'85% della ri-
serva matematica relativa costituita come sopra a
norma della legge e dello Statuto.

DM

Art. 14^o

Dopo che siano state pagate tre intere annualità
di premio, è concessa la riduzione sui contratti stipulati



a vita intera e a capitale differito a premio annuo
temporaneo costante. La riduzione del capitale nei
casi sopraindicati si calcola in base al rapporto fra
il numero dei premi pagati e il numero di quel-
li pattuiti.

Per coloro i quali hanno stipulato nell'annuo
conto di assicurazione contratti per casi di morte e
per casi di vita, la riduzione in queste ultime assicu-
razioni sarà accordata soltanto se sarà analogamen-
te ridotta l'assicurazione per il caso di morte.

Art. 15^o

L'Istituto, su domanda dell'assicurato che ab-
bia cessato di far parte del personale della società,
concede prestiti ad interesse anticipato sulle assicu-
razioni per le quali siano state pagate tre annua-
lità di premio, nei limiti del valore di riscatto sta-
bilito nell'art. 13.

Art. 16^o

L'importo delle assicurazioni si rende esigibile o
per la scadenza della polizza o per il decesso dell'assi-
curato.

Per le assicurazioni in caso di vita, l'interessato ha
l'obbligo di informare l'Istituto per mezzo di lettera

raccomandata almeno un mese prima della data di scadenza della polizza, se intende optare per la rendita vitalizia o per il capitale corrispettivo. In mancanza di tale avviso, salva l'eccezione di cui in appresso, s'intenderà che l'interessato abbia optato per la rendita.

Non è consentito all'assicurato, che si trovi in servizio presso la Società, di optare per la rendita in luogo del capitale, per le assicurazioni di morte che vengono a scadere prima che egli abbia raggiunto l'età di 60 anni.

Delle assicurazioni in caso di vita, che vengono a scadere quando l'assicurato si trovi ancora al servizio della società, sarà data dall'assicurato quietanza liberatoria a parte, e le somme relative a tali assicurazioni, appartenenti alle due sezioni del conto, saranno dall'Istituto versate per conto dell'assicurato alla Società, al che l'assicurato dà sin da ora il proprio consentimento.

del

Quando la polizza viene a scadere per il decesso dell'assicurato, gli aventi diritto dovranno darne immediatamente avviso all'Istituto facendo pervenire all'Istituto stesso il certificato di morte in forma autentica, nonché una relazione del medico curante sulle cause che determinarono la morte e sul decorso



della malattia, nonché gli ulteriori documenti che l'Istituto credesse opportuno di richiedere.

All'atto del pagamento, l'Istituto tratterà quelle somme che la società avesse durante la vita dell'assicurato segnalate all'Istituto come suoi crediti verso l'assicurato, e la di cui esistenza fosse riconosciuta con deliberazione del Comitato della Cassa di Previdenza da comunicarsi all'Istituto; in questo caso le somme detratte verranno versate alla Società.

Art. 17^o

Il pagamento delle somme assicurate viene effettuato dall'Istituto previa presentazione della polizza e dei documenti atti a provare il diritto dei beneficiarii e ad ogni modo non oltre un mese dalla data di presentazione dei documenti stessi.

Nessun interesse decorre sulle somme dovute.

Art. 18^o

Le reticenze, le dichiarazioni false od erronee contenute nella richiesta di assicurazione, nelle risposte al medico visitatore, e in altri documenti, rendono l'assicurazione nulla e i premi pagati rimangono

no acquistati all'Istituto.

Pero l'Istituto rinuncia alle azioni di decadenza consentite dalla legge, dopo un anno di regolare durata del contratto fatta eccezione per i casi di provata mala fede.

Art. 19.

E' consentito all'assicurato di viaggiare o soggiornare in tempo di pace in tutti i paesi del mondo.

Le condizioni della presente polizza non variano quando l'assicurato faccia parte del personale di Stato Maggiore navigante della Marina.

Art. 20.

Le assicurazioni continueranno invariate nel caso che l'assicurato, quale appartenente all'esercito nazionale, prenda parte ad una guerra in cui sia impegnata l'Italia e per le assicurazioni in caso di morte non sarà dovuto alcun soprapprezzo.

Art

Art. 21.

Quando la morte avvenga per suicidio o duello e purché siano trascorsi tre anni dalla iscrizione nel conto di assicurazione della relativa assicurazione, l'Istituto



stituto è tenuto al pagamento dell'intero capitale assicurato.

Art. 22°

Ogni e qualunque spesa o tassa, presente o futura relativa a questo contratto, o ad altro che da esso derivi, è a carico dell'assicurato, come a carico di esso, o se del caso, dei beneficiarii sono le spese di quitanza per la liquidazione e di registrazione.

Art. 23°

Per tutti gli effetti del presente contratto, le parti riconoscono la competenza dei Tribunali di Roma, sede dell'Istituto.

Il Consigliere Pariti, premuroso che egli nulla ha da obiettare, per quanto riguarda l'operazione onde trattasi, nei riguardi dello Istituto Nazionale, crede di dover osservare che, considerato come assicurazione sociale, il trattamento fatto dalle Società libere di assicurazione al proprio personale è meno conveniente di quello che la legge ha stabilito per gli impiegati delle Compagnie di Navigazione sovvenzionate, per i quali i versamenti alla Cassa di previdenza raggiungono il 15% delle stipendi.

dis, di cui la metà deve essere corrisposta dalla Società.

Si passa quindi ad esaminare le tariffe per le singole forme di assicurazione contemplate nel progetto, alla lettura delle quali il Consigliere Beniduce fa precedere le seguenti avvertenze:

Le tariffe presentate sono calcolate sulla base della tavola di mortalità M ed al saggio d'interesse del 3.50%.

I premi di tariffa sono stati determinati come segue:

a) Assicurazione Vita Intera a premio unico.

Il premio unico puro è stato aumentato:

- 1.) Della spesa di acquisto commisurata al 50% del premio vitalizio corrispondente.
- 2.) Della spesa di gestione commisurata al valore attuale del 3% del premio vitalizio corrispondente.

Doj

b) Assicurazione Vita Intera a premi temporanei.

Il premio annuo puro è stato aumentato:

- 1.) Della spesa di acquisto commisurata al 40-45-50-55-60% del premio di tariffa in corrispondenza delle durate di contratto pari a 10-15-20-25-30 anni.



2.) Della spesa di incasso commisurata all'1% del premio di tariffa,

3.) Della spesa di gestione commisurata al 4% del premio vitalizio corrispondente.

4.) Del caricamento industriale come per la tariffa normale, oscillante da un massimo di 5 ad un minimo di 0.

I premi così determinati sono stati poi ulteriormente diminuiti del 2%, di guisa che la tariffa ha un caricamento globale oscillante da un minimo dell'8% ad un massimo del 13% del premio di tariffa.

c) Assicurazione temporanea in caso di morte.

Il premio annuo puro è stato aumentato di un caricamento medio globale del 15% del premio di tariffa, per tutte le operazioni aventi termine al 50°, 55°, 60°, 65° anno di età.

d) Assicurazione di un capitale differito a premio unico senza controassicurazione.

Il premio unico puro è stato aumentato di un caricamento globale del 4% circa del premio unico di tariffa.

e) Assicurazione di un capitale differito a premio annuo senza controassicurazione.

Il premio annuo puro è stato aumentato di un

caricamento medio globale del 4% circa del premio di tariffa.

Giuseppe

Premessa la determinazione dei premi di tariffa, poichè è in facoltà degli assicurati convertire i capitali differiti in Rendite differite per la determinazione dei tassi di conversione, l'Ufficio Attuariale ha proceduto sulle basi appresso indicate:

Per i capitali differiti a premio annuo i tassi di conversione sono quelli risultati dalle annualità Mc 3 1/2 pure.

Anche per la conversione in rendite di capitali differiti a premio unico, qualora i versamenti per la costituzione del premio unico siano effettuati prima dell'ultimo decennio, fu adottata l'Mc 3 1/2 pura; qualora invece i versamenti per la costituzione del premio unico siano effettuati durante l'ultimo decennio, l'annualità di conversione è stata determinata mediante interpolazione lineare fra l'annualità Mc 3 1/2 pura e l'annualità portata dalla tariffa 10 diminuita del 2%.

Inf

Le rendite sono supposte pagabili a trimestri posticipati.



Tariffe

Vita intera a premio unico

$\frac{10}{100}$ <i>anni</i>	Capitale assicurato con versamento di L. 100.-	$\frac{10}{100}$ <i>anni</i>	Capitale assicurato con un versamento di L. 100.-
20	340 90	41	219 50
21	334 90	42	214 60
22	329 10	43	209 40
23	323 30	44	204 90
24	317 50	45	200 20
25	311 60	46	195 40
26	305 70	47	191 20
27	299 70	48	186 40
28	293 80	49	182 40
29	287 80	50	178 30
30	281 80	51	174 20
31	275 80	52	170 30
32	269 80	53	166 50
33	263 90	54	162 40
34	258 00	55	158 90
35	252 20	56	155 30
36	246 40	57	151 80
37	240 80	58	148 40
38	235 20	59	145 10
39	229 90	60	141 90
40	224 40		

Vita Intera a premi limitati

Numero dei premi 10

Età	Premio annuo %
20	34 82
21	38 49
22	39 18
23	39 87
24	40 58
25	41 34
26	42 12
27	42 95
28	43 81
29	44 43
30	45 20
31	46 19
32	47 23
33	48 30
34	49 44
35	50 11
36	51 33
37	52 60
38	53 89
39	55 21
40	55 99

Età	Premio annuo %
41	57 37
42	58 78
43	60 24
44	61 75
45	62 68
46	64 30
47	65 95
48	67 69
49	69 51
50	70 63
51	72 52
52	74 49
53	76 51
54	78 72
55	81 10
56	83 62
57	86 30
58	89 09
59	92 00
60	95 08

Chf



Vita Intera a premi limitati

Numero dei premi 15

Vita	Premio annuo		Vita	Premio annuo	
	‰			‰	
20	27	45	41	42	16
21	27	94	42	43	26
22	28	44	43	44	41
23	28	95	44	45	59
24	29	46	45	46	35
25	30	02	46	47	65
26	30	60	47	49	01
27	31	20	48	50	42
28	31	84	49	51	93
29	32	52	50	52	94
30	32	89	51	54	61
31	33	62	52	56	31
32	34	40	53	58	10
33	35	22	54	60	04
34	36	04	55	62	22
35	36	59	56	63	85
36	37	51	57	64	00
37	38	44	58	69	64
38	39	46	59	72	44
39	40	44	60	75	50
40	41	09			

Vita Intera a premi limitati

Numero dei premi 20

Età	Premio annuo ‰
20	22 46
21	22 88
22	23 28
23	23 70
24	24 14
25	24 60
26	25 08
27	25 60
28	26 14
29	26 71
30	27 02
31	27 65
32	28 31
33	29 00
34	29 73
35	30 19
36	30 99
37	31 81
38	32 67
39	33 56
40	34 11

Età	Premio annuo ‰
41	35 06
42	36 04
43	37 07
44	38 15
45	38 90
46	40 10
47	41 38
48	42 72
49	44 16
50	45 22
51	46 81
52	48 51
53	50 31
54	52 31
55	54 51

Inf



Vita intera a premi temporanei
Numero dei premi 25

Età	Premio annuo	
	‰	
20	19	60
21	19	94
22	20	33
23	20	70
24	21	09
25	21	50
26	21	94
27	22	40
28	22	88
29	23	40
30	23	71
31	24	24
32	24	84
33	25	51
34	26	19
35	26	62

Età	Premio annuo	
	‰	
36	27	35
37	28	13
38	28	93
39	29	74
40	30	33
41	31	24
42	32	20
43	33	20
44	34	24
45	35	04
46	36	25
47	37	53
48	38	51
49	39	94
50	41	53

Vita Intera a premi limitati

Numero dei premi 30

Età	Premio annuo	
	%	
20	17	80
21	18	14
22	18	47
23	18	83
24	19	19
25	19	58
26	19	98
27	20	42
28	20	88
29	21	37
30	21	67
31	22	21
32	22	49

Età	Premio annuo	
	%	
33	23	40
34	24	05
35	24	49
36	25	22
37	25	97
38	26	77
39	27	62
40	28	19
41	29	12
42	30	10
43	31	12
44	32	23
45	33	41

dy



Temporanea in caso di morte
al 50^e anno di età

Età	Durata	Premio ann. muc %
20	30	8 75
21	29	8 84
22	28	8 91
23	27	8 98
24	26	9 05
25	25	9 14
26	24	9 23
27	23	9 33
28	22	9 45
29	21	9 58
30	20	9 71
31	19	9 86
32	18	10 03

Età	Durata	Premio ann. muc %
33	17	10 22
34	16	10 44
35	15	10 66
36	14	10 91
37	13	11 17
38	12	11 44
39	11	11 71
40	10	11 98
41	9	12 27
42	8	12 57
43	7	13 49
44	6	14 01
45	5	14 58

Temporanea in caso di morte al 55^o anno di età

Età	Durata	Premio ann. nuovo %
20	35	9 31
21	34	9 44
22	33	9 53
23	32	9 64
24	31	9 75
25	30	9 84
26	29	10 00
27	28	10 15
28	27	10 30
29	26	10 44
30	25	10 67
31	24	10 84
32	23	11 08
33	22	11 32
34	21	11 58
35	20	11 86

Età	Durata	Premio ann. nuovo %
36	19	12 15
37	18	12 45
38	17	12 77
39	16	13 11
40	15	13 44
41	14	13 91
42	13	14 39
43	12	14 90
44	11	15 42
45	10	15 97
46	9	16 58
47	8	17 20
48	7	17 88
49	6	18 58
50	5	19 31

dsj



Temporanea in caso di morte al 60^e anno di età

Età	Durata	Premio annuo ‰
20	40	10.02
21	39	10.17
22	38	10.28
23	37	10.43
24	36	10.58
25	35	10.74
26	34	10.91
27	33	11.11
28	32	11.30
29	31	11.52
30	30	11.77
31	29	12.03
32	28	12.31
33	27	12.61
34	26	12.94
35	25	13.29
36	24	13.65
37	23	14.03
38	22	14.43

Età	Durata	Premio annuo ‰
39	21	14.84
40	20	15.25
41	19	15.69
42	18	16.15
43	17	16.62
44	16	17.11
45	15	17.64
46	14	18.19
47	13	18.78
48	12	19.42
49	11	20.09
50	10	20.80
51	9	21.80
52	8	22.83
53	7	23.35
54	6	25.03
55	5	26.43

27.

Temporanea in caso di morte
al 65° anno di età

Età	Durata	Premio annuo %	Età	Durata	Premio annuo %
20	45	10 94	41	24	18 30
21	44	11 14	42	23	18 89
22	43	11 32	43	22	19 53
23	42	11 52	44	21	20 17
24	41	11 72	45	20	20 87
25	40	11 94	46	19	21 62
26	39	12 17	47	18	22 43
27	38	12 42	48	17	23 27
28	37	12 69	49	16	24 17
29	36	12 99	50	15	25 11
30	35	13 30	51	14	26 09
31	34	13 63	52	13	27 09
32	33	13 99	53	12	28 13
33	32	14 38	54	11	29 31
34	31	14 78	55	10	30 63
35	30	15 22	56	9	32 04
36	29	15 68	57	8	34 82
37	28	16 17	58	7	37 15
38	27	16 68	59	6	39 63
39	26	17 19	60	5	42 25
40	25	17 74			

Capitale Differito al 50^e anno Premio unico

Età	Durata	Capitale assicurato con un versamen- to di £100.	Età	Durata	Capitale assicurato con un versamen- to di £100.
20	30	343 60	33	17	201 40
21	29	330 00	34	16	193 20
22	28	316 80	35	15	185 40
23	27	303 90	36	14	177 90
24	26	291 60	37	13	170 60
25	25	279 90	38	12	163 60
26	24	268 50	39	11	156 80
27	23	257 70	40	10	150 30
28	22	247 30	41	9	144 00
29	21	237 40	42	8	137 90
30	20	227 80	43	7	132 00
31	19	218 60	44	6	126 30
32	18	209 80	45	5	120 80

Capitale Differito al 55^o anno Premio unico

Età	Durata	Capitale assicurato con un versamento di L.100.	Età	Durata	Capitale assicurato con un versamento di L.100.
20	35	440 40	30	19	228 20
21	34	423 20	34	18	218 80
22	33	406 00	38	17	209 80
23	32	389 60	39	16	201 10
24	31	373 80	40	15	192 40
25	30	358 80	41	14	184 60
26	29	344 10	42	13	176 80
27	28	330 50	43	12	169 20
28	27	317 20	44	11	161 90
29	26	304 30	45	10	154 90
30	25	292 10	46	9	148 10
31	24	280 30	47	8	141 50
32	23	269 10	48	7	135 20
33	22	258 30	49	6	129 00
34	21	247 80	50	5	123 10
35	20	237 80			

Ref



Capitale differito al 60^o anno
Premio unico

Età	Durata	Capitale assicurato con un versamento di £100.	Età	Durata	Capitale assicurato con un versamento di £100.
20	40	582 10	39	21	265 40
21	39	559 00	40	20	254 60
22	38	536 50	41	19	243 80
23	37	514 90	42	18	233 50
24	36	493 80	43	17	223 50
25	35	473 70	44	16	213 90
26	34	454 80	45	15	204 50
27	33	436 50	46	14	195 60
28	32	418 80	47	13	186 90
29	31	401 90	48	12	178 50
30	30	385 80	49	11	170 40
31	29	370 40	50	10	162 50
32	28	355 40	51	9	154 90
33	27	341 20	52	8	147 50
34	26	327 30	53	7	140 30
35	25	314 10	54	6	133 40
36	24	301 30	55	5	126 80
37	23	289 00			
38	22	277 20			

Capitale differito al 65^o anno

Premio unico

Età	Durata	Capitale assicurato con un versamento di £100.	Età	Durata	Capitale assicurato con un versamento di £100.
20	45	817 70	41	24	342 70
21	44	785 50	42	23	328 20
22	43	753 60	43	22	314 10
23	42	723 10	44	21	300 60
24	41	694 40	45	20	287 40
25	40	665 80	46	19	274 80
26	39	639 40	47	18	262 60
27	38	613 50	48	17	250 90
28	37	588 20	49	16	239 40
29	36	564 70	50	15	228 40
30	35	542 30	51	14	217 70
31	34	520 00	52	13	207 30
32	33	499 30	53	12	197 20
33	32	479 40	54	11	187 50
34	31	460 00	55	10	178 10
35	30	441 50	56	9	169 00
36	29	423 50	57	8	160 20
37	28	406 20	58	7	151 60
38	27	389 40	59	6	143 10
39	26	373 40	60	5	134 90
40	25	357 40			

(10)



Capitale differito al 50° anno Premio annuo

Età	Durata	Premio annuo		Età	Durata	Premio annuo	
		‰				‰	
20	30	16	60	34	16	43	65
21	29	17	60	35	15	47	68
22	28	18	68	36	14	52	30
23	27	19	86	37	13	57	67
24	26	21	15	38	12	63	96
25	25	22	53	39	11	71	45
26	24	24	04	40	10	80	46
27	23	25	41	41	9	91	50
28	22	27	52	42	8	105	45
29	21	29	53	43	7	123	38
30	20	31	76	44	6	147	35
31	19	34	24	45	5	180	30
32	18	37	02				
33	17	40	13				

Capitale differito al 55^e anno Premio annuo

Età	Durata	Premio annuo		Età	Durata	Premio annuo	
		‰				‰	
20	35	12	06	36	19	33	21
21	34	12	74	37	18	35	93
22	33	13	47	38	17	39	00
23	32	14	26	39	16	42	47
24	31	15	09	40	15	46	44
25	30	16	00	41	14	51	00
26	29	16	98	42	13	56	31
27	28	18	03	43	12	62	54
28	27	19	17	44	11	69	94
29	26	20	40	45	10	78	87
30	25	21	75	46	9	89	82
31	24	23	23	47	8	103	58
32	23	24	85	48	7	121	40
33	22	26	63	49	6	145	26
34	21	28	59	50	5	178	82
35	20	30	48				

Doj



Capitale differito al 60^e anno
Premio annuo

Età	Durata	Premio annuo		Età	Durata	Premio annuo	
		%				%	
20	40	8	68	38	22	25	24
21	39	9	15	39	21	27	14
22	38	9	64	40	20	29	28
23	37	10	16	41	19	32	24
24	36	10	72	42	18	34	28
25	35	11	33	43	17	37	24
26	34	11	94	44	16	40	66
27	33	12	66	45	15	44	53
28	32	13	40	46	14	49	00
29	31	14	20	47	13	54	19
30	30	15	06	48	12	60	29
31	29	15	99	49	11	67	54
32	28	16	99	50	10	76	36
33	27	18	08	51	9	87	22
34	26	19	24	52	8	100	74
35	25	20	54	53	7	118	34
36	24	21	99	54	6	142	04
37	23	23	55	55	5	175	14

Capitale differito al 65° anno Premio annuo

Età	Durata	Premio annuo ‰	Età	Durata	Premio annuo ‰
20	45	5 96	41	24	19 86
21	44	6 24	42	23	21 31
22	43	6 58	43	22	22 92
23	42	6 94	44	21	24 69
24	41	7 31	45	20	26 67
25	40	7 69	46	19	28 78
26	39	8 11	47	18	31 34
27	38	8 54	48	17	34 19
28	37	9 03	49	16	37 40
29	36	9 53	50	15	41 08
30	35	10 08	51	14	45 33
31	34	10 65	52	13	50 29
32	33	11 28	53	12	56 14
33	32	11 95	54	11	63 14
34	31	12 68	55	10	71 61
35	30	13 46	56	9	82 11
36	29	14 32	57	8	95 25
37	28	15 25	58	7	112 44
38	27	16 25	59	6	135 57
39	26	17 34	60	5	168 19
40	25	18 55			

Aut



Società di Navigazione Generale Italiana

Rendite corrispondenti a Lire di capitale assicurato in caso di vita mediante i premi delle assicurazioni di Capitali Differiti a premio unico. Le rendite variano a seconda che si riferiscano a capitali costituiti con versamenti unici fatti prima dell'ultimo decennio del periodo di durata del contratto, oppure a capitali costituiti con versamenti unici fatti nel 1° anno - nel 2° anno - nel 3° anno - ecc. dell'ultimo decennio.

Rendite che si riferiscono a capitali costituiti con versamenti unici effettuati:	Età alla scadenza del contratto			
	anni 50	anni 55	anni 60	anni 65
a) prima dell'ultimo decennio	4256	8318	9870	12052
b) nel 1° anno dell'ultimo decennio	4219	8260	9772	11895
c) " 2° " " " "	4182	8204	9677	11741
d) " 3° " " " "	4145	8148	9583	11591
e) " 4° " " " "	4109	8093	9491	11446
f) " 5° " " " "	4073	8039	9401	11303
g) " 6° " " " "	4038	7985	9312	11163
h) " 7° " " " "	4003	7932	9225	11028
i) " 8° " " " "	6968	7880	9140	11896
l) " 9° " " " "	6933	7828	9056	10767
m) " 10° " " " "	6899	7777	8974	10641

(ultimo anno del periodo contrattuale)

Le rendite sono annuali e verranno corrisposte a trimestri

posticipati.

To. B. - Per le assicurazioni di Capitali Differiti a premio annuo valgono solo i dati come alla lettera A.

Il Consiglio, preso atto della relazione del Consigliere Beneduce, approva nei rispettivi testi lo stabilito di assicurazione fra l'Istituto Nazionale ed il Comitato della Cassa di previdenza per il personale delle Società: Italia, Veloce, Lloyd Italiano e Navigazione Generale Italiana; il tipo della polizza e le tariffe per le singole forme di assicurazione per il caso di morte e per il caso di vita, di cui è stata data lettura.

3. - Acquisto di annualità dovute dallo Stato.

Il Presidente ricorda le precedenti deliberazioni del Consiglio relative alla questione dello acquisto di annualità dovute dallo Stato, particolarmente nei riguardi delle conseguenze derivabili all'Istituto Nazionale dall'eventuale riscatto, da parte dello Stato, delle ferrovie concesse alla industria privata, per le quali fossero state cedute dai concessionari all'Istituto le annualità governative afferenti alla costruzione delle linee. I dubbi del Consiglio di Amministrazione furono fatti presenti agli on. Ministri di

Arg



Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, ai quali vive fusione pervennero anche da parte dei maggiori interessati. Ora, con nota del 13 corrente, il Ministro di Agricoltura ha comunicato all'Istituto la seguente deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata appunto « nello intento di garantire le anticipazioni fatte nelle acquisto di annualità di sovvenzioni governative per concessioni ferroviarie anche per il caso di ricatto da parte dello Stato delle linee sovvenzionate. »

Seduta del 23-12-1913

n. 56558

Il Consiglio dei Ministri delibera:

Nei casi in cui le annualità della sovvenzione governativa Anonimistica afferente alla costruzione e vincolata a garanzia delle operazioni finanziarie contemplate nell'art. 37 del Testo Unico delle leggi per la concessione di ferrovie all'industria privata approvato col R. Decreto 1 maggio 1912 n. 457, siano state cedute all'Istituto e Nazionale delle Assicurazioni, ed alla Cassa Depositi e Prestiti ed alla Cassa Nazionale per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, il Governo prima di de-

liberarsi sul riscatto della ferrovia ai sensi dell'articolo 190 del citato testo unico esaminera anche se il riscatto della linea, pretendendosi estendere alla capitalizzazione dell'annualita di costruzione ceduta, possa danneggiare gli interessi dell'Istituto pubblico cessionario.

All'uso durante l'istruttoria il Ministro del Tesoro comunicava all'Istituto cessionario per il suo parere le condizioni del progettato riscatto quando queste stabiliscano la capitalizzazione dell'annualita ceduta.

Il Comitato Permanente, informato di tale deliberazione, ha espresso il convincimento che essa deva intendersi nel senso che il Tesoro, nell'esame dei riscatti delle linee da effettuarsi con la capitalizzazione delle annualita, curera che lo Istituto Nazionale possa conseguire il recupero integrale di tutti i crediti ad esso derivanti dalla convenzione fra Istituto medesimo ed impresa cedente delle annualita. Ha poi ritenuto che fosse oramai opportuno di esaminare tutte le proposte di acquisto di annualita dovute dallo Stato, pervenute finora allo Istituto Nazionale, per stabilire l'ordine ed i criteri secondo i quali esse debbano essere prese in considerazione, ed eventualmente accolte.

Arj



A tale riguardo, per mandato del Comitato Permanente, il Consigliere Verardo, d'accordo col Direttore Generale e col Consigliere Beneduce, ha apprestato una relazione le cui conclusioni il Comitato, nell'adunanza del 14 gennaio corrente, ha deliberato di proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Invitato dal Presidente, il Consigliere Verardo legge la relazione che qui di seguito si trascrive, e su la quale, nel corso della lettura, fa qualche chiarimento:

"Le proposte di cesione all'Istituto di annualità governative afferenti la costruzione di ferrovie e tramvie e la sistemazione di porti, presentate a tutto il 31 dicembre 1913, sono 29 per quasi 191 milioni;

Per talune non si hanno i dati e gli elementi necessari al loro esame, essendosi gli interessati limitati a produrre domande generiche e senza alcuna documentazione ed appunti insufficienti; per altre mancano le condizioni necessarie, secondo la legge, venendo richieste all'Istituto non di acquistare delle annualità governative per opere già costruite

e di imminente costruzione e per le quali i fondi per la costruzione siano stati provveduti in altro modo, beniv di fare anticipazioni per la costruzione stessa. Tali proposte pertanto, allo stato delle cose, non potrebbero formare oggetto di studio e di deliberazione da parte dei competenti organi dell'Istituto (alleg. 1).

Per le proposte invece, rispetto alle quali si hanno dati ed elementi sufficienti, le deliberazioni dei poteri suaccennati dovrebbero informarsi ai criteri in appresso indicati, che meglio farebbero rispondere all'annuo interesse dell'Istituto e del lavoro nazionale, che la legge sul Monopolio ha, tra l'altro, inteso di agevolare con le disposizioni relative agli impieghi delle disponibilità dell'Istituto stesso.

E ciò tenuto naturalmente conto della parte delle disponibilità medesime che, secondo attendibili previsioni, potranno destinarsi alle operazioni in parola nel 1914 e nel quinquennio successivo, cui si estenderebbero i versamenti da farsi in relazione alle proposte suddette.

Ne per tali deliberazioni farebbe più costituire serio ostacolo la nota eventualità del ricatto, dopo gli affidamenti dati dal Governo per una più efficace tutela degli interessi dell'Istituto, relativi

Drj



mente a quelle concessioni che al riscatto siano soggette.

In primo luogo converrebbe prendere in considerazione le concessioni più modeste, dotate cioè di annualità governative di costruzione, il cui acquisto importerebbe corrispettivi non superiori irregolarmente a 4 milioni. A tali acquisti l'Istituto potrebbe provvedere con i propri mezzi, usando preferenza a quelle concessioni per le quali fosse già stata stipulata la relativa convenzione (alleg. n. 2).

Ciò tanto più che sette sulle nove opere riflettenti tali concessioni sono da ritenere non riscattabili, mentre per le altre due potrebbero valere gli affidamenti del Governo.

Domettere, quindi seguire lo studio e le trattative per le concessioni di importanza media (N.º 6 da oltre 4 e sino a circa 10 milioni), le cui annualità potrebbero essere acquistate interamente dall'Istituto, da solo o col concorso di altro Istituto che, secondo quanto fu già stabilito, sarebbe la Cassa Nazionale di Previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai; beninteso con particolare riguardo a quelle tra le concessioni stesse, che il Consiglio ed il Comitato ebbero già occasione di prendere in considerazione.

(alleg. N° 3). Le opere relative a queste sei concessioni sono soggette a riscatto, ma potrebbero pure per esse valere gli affidamenti del Governo.

Donrebbero, infine, esaminarsi e, eventualmente trattarsi, le operazioni relative alle concessioni di importanza maggiore (N° 5 sui 10 milioni e più, alleg. N° 4), quasi tutte riscattabili; per le quali in ogni caso, l'acquisto delle rispettive annualità non potrebbe farsi, sia pure in concorso della Cassa Nazionale protetta, che parzialmente e subordinatamente al compimento delle operazioni riguardanti le concessioni comprese negli altri due gruppi sopra indicati (alleg. 2 e 3).

Le disponibilità su cui, allo stato delle cose e secondo fondate previsioni potrà farsi conto per il periodo considerato (tra le ammontare di L. 18 milioni; in cifra tonda, compresa la giacenza di lire 12.152.000 di Buoni del Tesoro, in massima già destinata a queste operazioni; per il 1914 e quello di 50 milioni almeno, cui il detto ammontare potrebbe gradatamente elevarsi nel 1920) darebbero modo all'Istituto di acquistare, senza difficoltà, da solo, tenute pur calcolo degli impegni per gli altri impieghi; le annualità delle concessioni medesime, corrispondenti ad un capitale complessivo

Ang



L. 16.048.000 (cifra tonda), da versarsi per L. 2.827.000 nel 1914, L. 2.071.000 nel 1915, L. 2.883.000 nel 1916 e L. 2.207.000 nel 1917; e da solo e con il concorso della Cassa Nazionale di Previdenza, in misura da convenirsi, quelle di importanza media per un capitale complessivo di complessive lire 37.931.000 (cifra tonda) da versarsi per L. 7.205.000 nel 1914, L. 5.118.000 nel 1915, per L. 7.864.000 nel 1916 e L. 7.714.000 nel 1917.

Quanto poi alle annuità afferenti le concessioni di importanza maggiore ed importanti la spesa di acquisto di complessive L. 135.625.000, di cui

L. 29.878.000	pagabili nel	1914
" 28.349.000	" "	1915
" 35.322.000	" "	1916
" 15.329.000	" "	1917
" 10.380.000	" "	1918
" 10.380.000	" "	1919
" 6.380.000	" "	1920

ogni determinazione dovrebbe essere rimandata anche per avere agio di accertare, nel frattempo, quali impegni abbia assunto l'Istituto per le categorie precedenti e avere quindi norma nelle decisioni da adottarsi rispetto a questa categoria che,

B. B. B. B. B.

ripetesi, dovrebbe essere l'ultima a prendersi in considerazione e sempre in misura assai limitata, al fine di lasciare il maggior margine possibile di disponibilita per le altre operazioni del genere, da preferirsi perche piu direttamente e diffusamente intese a favorire il lavoro nazionale.

Cio, s'intende, nell'ipotesi che non si creda di alienare dei titoli (tenuti naturalmente contro delle condizioni del mercato) almeno in corrispondenza alle quote parti di essi relative ai rinvii, scadenze e riscatti verificatisi, allo scopo di aumentare le accantonate disponibilita, nel quale caso taluna delle operazioni di maggior rilievo potrebbe essere presa senz'altro in considerazione.»

Il Consigliere Vorado da quindi lettura delle quattro tabelle allegate alla sua relazione, e che qui di seguito si trascrivono:

dy



Allegato N. 1

Numero Ingressivo	di registri	Ente o Ditta concessionaria	Opera
1	3	Reg. Santandrea	Ferrovia del Sulcis in Sardegna
2	5	Comune di Portici	Sistemazione del Porto di Granatello
3	7	Soc. An. Ferrovie Seconda- rie Sicilia	Ferrovia Vizzini-Mi- nes, Portiere Stella
4	8	Soc. Anonima Ferrovie Sar- dentine	Ferrovia Casarano- Gallipoli
5	16	Soc. Naz. Ferrovie e Tramvie	Ferrovia Orbetello Or- vieto.
6	17	id. An. Stat. Gio: Ansaldo	Costruzione di car- go-boats.
7	33	Com. ecc. Ferrovie Amaro- dola-Volentino	Ferrovia Amaro-dola- Volentino
8	49	Ing. A. Conti	Tramvia a vapore in prov. di Modena
9	50	Soc. An. Tramvie a vapore di Monza	Tramvia Monza- Cuggione

2.3.1921

Annualità		Durata della concessione	Annotazioni
848.000	=	50	
60.000	=	10	
-	=	-	Mancano i dati
117.783	=	50	
1.009.200	=	50	
-	=	-	Mancano i dati
214.274	=	50	
28.350	=	50	
51.790	50	50	

Def



-58-

Allegato N. 2

Numero di Impugnazione		Ente o Ditta concessionaria	Opera	Annualità	Durata
1	2	Soc. St. Ferraresi e Ab. Co. struzioni ed esercizi	Ferr. Massa Lombarda - Imola Castel Del Rio	190903.-	50
2	6	Soc. Ab. Ferrare e Tramvie Padane	Ferr. Rimini - Merca- tino	130268.-	50
3	41	Soc. Ab. Tramvie Lomel- lina	Tramvia Norma. Carr. dia Mede	68486.-	50
4	57	Ing. Luigi Grassi	Tramvia S. Severo Tor. romagnolo	12274.-	50
5	62	Soc. Ferr. Elettrome Li- gure	Ferr. Genova Casella	116022.-	70
6	64	Soc. Trazione Valdarno Superiore	Tramvia S. Giovanni Valdarno Montecatini, ecc.	18300.-	50
7	23	Ing. A. Ducati	Ferr. Montebiano Per- no	191290.-	50
8	80	Soc. Veneta per costruz. ed. eserciz. Ferr. Secondarie	Ferr. Udine Montebelluno	52453.-	50
9	33	Deputazione Prov. Reggio E. mitica	Ferr. Poggio Emilia Brenelle	125537,96	50

Montepell...

Versamenti dell' Istituto							Totale	Annotazio- ni
nel 1914	nel 1915	nel 1916	nel 1917	nel 1918	nel 1919	nel 1920		
1275847	2079015	"	"	"	"	"	3.354.862.-	
1278654	1023931	"	"	"	"	"	2.302.585.-	
"	"	1203549.-	"	"	"	"	1.203.549.-	
"	217456	"	"	"	"	"	217.456.-	
"	2148589,44	"	"	"	"	"	2.148.589,44	
332112	"	"	"	"	"	"	332.112.-	
	1680119,54	1680119,54	"	"	"	"	3.360.239,08	Divisa per metà marcando il dato per ogni singolo trimestre.
	921867,27	"	"	"	"	"	921.807,27	
	"	"	2.207.021,35	"	"	"	2.207.021,35	
2816643	8.070917,95	2.853.668,54	2.207.021,35	"	"	"	16.048.259,84	

Del

-60-

Allegato N° 3.

Numero progr.	Numero di progr.	Ente o Ditta concessionaria	Opera	Annualità
1	9	Ditta Saverio Parisi	Ferrovia Bagni di Luca - Montecatini - Aulla	389.040 14
2	9	id. id.	Ferrovia Lucca Pontedera Saline Volterra	450.042 14
3	22	Soc. Ing. Arvedi Grifa & C.	Ferrovia Roccasica Pontecorvo - Termoli	319.176 -
4	65	Soc. Subalpina Imprese Ferroviarie	Ferrovia Domodossola Confine Vigevano	247.371 45
5	66	Soc. Subalpina Imprese Ferroviarie	Ferrovia Spoleto - Norcia Piediripa	438.872 84
6	43	Soc. Ferrovie Vicinali	Ferrovia Roma - Fregene Fusinone (1° tronco)	292.924 -

A. Cappelli

Versamenti dell'Istituto								Totale	
Quota	nel 1914	nel 1915	nel 1916	nel 1917	nel 1918	nel 1919	nel 1920		
70	4.204,557	=	=	=	=	=	=	4.204,557	=
50	=	=	4.908,528	=	=	=	=	4.908,528	=
50	=	=	5.609,085 71	=	=	=	=	5.609,085 71	
50	=	=	4.346,876 67	=	=	=	=	4.346,876 67	
50	=	=	=	4.444,316 01	=	=	=	4.444,316 01	
50	=	5.147,741	=	=	=	=	=	5.147,741	=
	4.204,557	5.147,741	4.864,190 38	4.444,316 01	=	=	=	37.931,104 39	

Def



Allegato T. 4.

Numero provisione	Numero di provisione	Ente o Ditta concessionaria	Opera	Annullità	ta
1	12	Comune di Vieste	Fev. breuingarganica - Subappenninica	-	-
2	44	Soc. Fev. Complementari Sardigna	Fev. Villacido - Suli	562.080	50
3	61	Soc. St. Strade Ferate Mediterranee	ex rete mediterranea	4.632.171	53
4	63	Lefevre & C.	Ferrovia Valfosore	1.815.300	50
5	70	Soc. St. credito Provinciale	Fev. Calavotta - Alghia - Iglesias	844.800	50

Versamenti dell'Istituto

nel 1914 nel 1915 nel 1916 nel 1917 nel 1918 nel 1919 nel 1920 Totale

= 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 = 24.000.000 =

9.877.492 = = = = = 9.877.492 =

20.000.000 20.000.000 20.000.000 = = = 60.000.000 =

= = 6.380.287,55 6.380.287,55 6.380.287,55 6.380.287,55 6.380.287,55 31.901.437 76

= 4.948.738,43 4.948.738,43 4.948.738,43 = = = 14.846.215 99

29.877.492 28.948.738,43 35.329.025,98 15.329.025,98 10.380.287,55 10.380.287,55 6.380.287,55 136.625.445 05

Riassunto

Reg. To. 2 2.886.643 8.070.917,95 2.883.668,56 2.207.021,95 = = = 16.048.250 84

" 3 7.204.557 5.147.741 17.864.490,38 7.714.316,01 = = = 37.931.104 39

" 4 29.877.492 28.948.738,43 35.329.025,98 15.329.025,98 10.380.287,55 10.380.287,55 6.380.287,55 136.625.445 05

39.968.992 42.167.397,38 56.077.144,90 25.250.363,34 10.380.287,55 10.380.287,55 6.380.287,55 190.604.800 21



Dopo breve discussione, il Consiglio,

Sentita la relazione del Consigliere Verardo,
ed esaminate le tabelle ad essa allegate;

Su proposta del Presidente:

Prende atto della deliberazione 23 dicembre 1913
N. 5558 del Consiglio dei Ministri nella intesa
che essa deve essere interpretata secondo il convincimento
espresso dal Comitato permanente;

E, accogliendo le proposte conformi del Co-
mitato Permanente, delibera:

a) di approvare in massima l'ordine secondo
il quale, giusta la relazione del Consigliere Verardo,
dovranno essere esaminate le proposte di acquisto
di annuità, ed eventualmente iniziate - e com-
piute se già iniziate - le trattative con gli interessati;

b) che sia mantenuto per il 1914 il saggio di in-
teressi del 5 ¹/₄ per cento che era stato già fissato per il
1913, per la capitalizzazione delle annuità;

c) di autorizzare il Direttore Generale ad avviare
e condurre a termine le trattative per le operazioni
di cui agli allegati 2 e 3 della relazione (fatta natu-
ralmente eccezione per quelle linee per le quali fosse,
in intervenute precedenti deliberazioni del Comitato
o del Consiglio) entro i limiti di spesa per ciascun an-
no in essi indicata, con preferenza a quelle per le quali



sia già stato stipulato l'atto di convenzione, riservando all'approvazione del Comitato i compromessi relativi; ed al Consiglio le eventuali deroghe alle deliberazioni di massima da esso adottate.

E nella intesa, infine, che per le altre di maggiore importanza l'inizio delle trattative dovrà essere preceduto da analoga deliberazione, caso per caso, del Comitato, il quale vedrà poi s'iano, o meno, da promuovere le determinazioni del Consiglio.

4. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Ventita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera che sia da rifiutare la cessione del 40% dei seguenti rischi assunti da Compagnie autorizzate ad operare a sensi dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, giudicando i rischi medesimi non essere stati assunti con sufficiente cautela:

1) Compagnia: Generali di Venezia
Assicurato: Pechioli Arturo, di anni 31.
Capitale della Compagnia: L. 5.000.
Quota parte dell'Istituto: „ 2.000.

Orf

Categoria: Mista
Parere del Consulente medico dell'Istituto: Mgr. diorre (deficienza tonsillare - catarsi bronchiali).

Conclusioni dell'Ufficio: Le rinviare



della visita medica non è giudicato il rifiuto.

2) Compagnia: Il Vilano

Assicurato: Genazzini Achille di anni 50

Capitale della Compagnia: L. 20.000.

Quota parte dello Istituto . 8.000.

Categoria: Termine fisso con differimenti a 24 anni.

Parere del Consulente medico dell'Istituto:

Quasi mediocre per l'anamnesi.

Conclusioni dell'Ufficio VII^o: Padre morto a 46 anni, e madre a 43 anni, entrambi di malattia sconosciuta.

Due sorelle morte a 22 e 24 anni per tubercolosi polmonare. Data l'età dell'assicurato, il quadro genealogico e il troppo lungo differimento, si propende per il rifiuto.

3) Compagnia: Adriatica

Assicurato: Vidona Gemmaro di anni 52

Capitale della Compagnia L. 1.000.

Quota parte dell'Istituto: . 400.

Parere del Consulente medico dell'Istituto: Perfetto precedente.

Conclusioni dell'Ufficio VII^o: L'assicurato propose in settembre u.s. un'assicurazione temporanea decennale per capitale di L. 1.000 che fu rifiutata in seguito a parere sfavorevole dei consulenti medici. Per

-67-

concrezza, si propende per il rifiuto.

Il Consiglio delibera inoltre che sia da accettare la co-
sione del 40% dei seguenti rischi:

1) Compagnia: Generali

Assicurato: Berta Giovanni di anni 26.

Capitale della Compagnia L. 12.000.

Quota parte dell'Istituto: . . . 4.000.

Categoria: Capitale e rendita

Parere del Consulente medico dell'Istituto: In-
fezione sifilitica molto recente. Rischio mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VII: A parte la infezione
sifilitica, il rischio è buono. Data la forma di assicurazione e il
differimento a 24 anni, si propende per l'accettazione.

2) Compagnia: Adriatica

Assicurato: Carl Philipp di 38 anni

Capitale della Compagnia L. 5.000.

Quota parte dello Istituto . . . 2.000.

Categoria: Termine fisso speciale

Conclusioni dell'Ufficio VII: L'assicurato ha pro-
posto all'Adriatica un termine fisso con differimento di 20 an-
ni in luogo della mista da noi consigliata. Di fronte a tale
fatto si propende per l'accettazione.

Parere del Consulente medico dell'Istituto:

Risposta precedente.

3) Compagnia: Adriatica
 Assicurato: Terego Filippo di anni 35
 Capitale della Compagnia Lit. 1000.
 Quota parte dello Istituto „ 1.000.
 Parere del Consulente medico: soggetto grasso.
 Genitori morti entrambi per apoplessia. Rischio me-
 diocre.

Conclusioni dell'Ufficio VIII. L'assicurato è un
 po' grasso. A parte questo, e l'apoplessia dei genitori, il
 rischio è buono. Data la forma dell'assicurazione (ter-
 mine fisso) con differimento di 25 anni, si propende
 per l'accettazione.

Dopo di ciò, il Presidente dichiara sciolta l'a-
 dunanza.

Il Presidente del Consiglio
 Bruno Smyke

Il Direttore Generale
 C. Lavin

Il Consigliere Segretario
 Hofmayer, censore